

N. R.G. /2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Mantova

Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

MUTUATARIA

OMISSIS ;

, con il patrocinio dell'avv.

ATTORE/I

contro

BANCA

, con il patrocinio dell'avv. OMISSIS

e OMISSIS ;

CONVENUTO/I

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni

Per MUTUATARIA

In Via Principale

- accertare la nullità del contratto di mutuo fondiario ivi allegato – rep. – racc. del
25.11.2005 - stante la sua pattuizione in violazione dei limiti di finanziabilità ex. art 38 T.U.B. e,
per l'effetto, dichiarare la gratuità del predetto ovvero che nessun costo connesso al rapporto

negoziale sia dovuto dall'attrice nei riguardi di BANCA e per l'effetto computare le somme sino ad oggi versate a somma capitale.

- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative ai tassi d'interesse applicati all'impugnato ai contratti di mutuo ipotecario in quanto superiori al tasso soglia di usura, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, espungere ex lege integralmente gli addebiti usurari, con tutte le conseguenze che ne derivano come dedotto in narrativa procedendo in alternativa alla sostituzione delle suddette clausole con l'applicazione del tasso BOT ed al ricalcolo dell'effettivo ammontare del saldo debitore, scomputando dalla somma eventualmente ancora dovuta dall'odierna attrice alla convenuta l'importo già versato per competenze illegittime;

In subordine

- accertato che la condotta della convenuta sia stata posta in violazione delle norme e delle indicazioni fornite da Banca d'Italia in merito a trasparenza, correttezza e obblighi di informazione nonché di violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1337 c.c. ss., in particolare riguardo alla polizza "HDI - Proteggi Mutuo" sottoscritta dall'attrice – secondo quanto stabilito provvedimento n. 28156 del 18 febbraio 2020 dall'Autorità Garante Della Concorrenza del Mercato – risarcire l'odierna convenuta mediante la liquidazione a Suo beneficio di una somma pari all'esborso da essa sostenuto ab illo tempore per la sottoscrizione della polizza o, in caso di condanna, defalcando quanto riconosciute a titolo di risarcimento dalla somma capitale eventualmente ancora dovuta dalla sig.ra Licata alla convenuta;

In via istruttoria

-si chiede di volersi disporre l'ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta avente ad oggetto tutta la documentazione in Suo possesso relativamente all'impugnando contratto di mutuo in oggetto in particolare, i capitoli tecnici, perizia estimatoria del bene coeva alla stipula, ed i pagamenti eseguiti unitamente alla distinzione della somma capitale ed interessi;

Con ogni più ampia riserva in merito a nuove domande e/o eccezioni da valutare all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Dell'intera documentazione bancaria al rapporto per cui è causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Con ogni più ampia riserva in merito a nuove domande e/o eccezioni da valutare all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Dell'intera documentazione bancaria al rapporto per cui è causa.

Per BANCA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:

Nel merito: Rigettarsi le domande Attoree, in quanto infondate in fatto, quanto in diritto ed in alcun modo provate.

Nel merito ed in subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di controparte in merito all'asserito superamento del limite di finanziabilità si fa espressa istanza, anche ai sensi dell'art. 1424 c.c. di conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite.

Si chiede, infine, la condanna di controparte ex art 96 cpc, da valutarsi anche in via equitativa, o come meglio emergerà nel corso della causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(redatta in conformità al D.m. 7 agosto 2023, n. 110)

1. Oggetto della controversia

MUTUATARIA (in qualità di mutuataria) convenne in giudizio BANCA esponendo:
1) di avere stipulato con la società convenuta un contratto di mutuo fondiario in data 25/11/2005, destinato a finanziare l'acquisto di immobile sito in OMISSIS, in forza del quale venne erogata la somma di € 117.000,00 e iscritta ipoteca sull'immobile per la somma di € 175.000, contratto poi rinegoziato in data 15/12/2015; 2) la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, con la conseguente gratuità del prestito e il travolgimento della garanzia ipotecaria; 2) la mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, con conseguente indeterminatezza degli interessi corrispettivi e nullità del contratto o in subordine necessità di applicare l'art. 117 tub; 3) la illegittimità del piano di ammortamento sviluppato mediante la applicazione della

metodologia alla francese, con conseguente violazione del dovere di cui all'art. 1337 c.c.; 4) la usurarietà originaria del patto, tenuto conto di interessi corrispettivi e di mora, nonché della stipula di polizza "Proteggi mutuo"; 5) la nullità della clausola contenente il tasso di interesse per il caso di estinzione anticipata per usurarietà; 6) che la somma versata in eccesso dovrà essere sottratta dal complessivo importo dovuto alla banca convenuta; 7) la difformità tra ISC pubblicizzato in contratto e TAEG, con conseguente gratuità del mutuo; 8) il proprio diritto al ristoro dei danni patrimoniali conseguenti alla vendita all'incanto del bene gravato da ipoteca.

Si costituì l'istituto di credito, eccependo: 1) la infondatezza in fatto delle allegazioni in merito a una inesistente vendita all'incanto del bene ed esecuzione immobiliare promossa dalla banca, nonostante la morosità; 2) che la garanzia accessoria (fideiussione prestata da FIDEIUSSORE) consentiva alla Banca di derogare al limite di finanziabilità dell'80%, finanziando fino al 100% rispetto al valore cauzionale dell'immobile (valutato da un perito in Euro 125.000,00) e che il valore cauzionale dell'immobile risulta superiore al capitale erogato, avendo errato controparte nel parametrare l'80% al prezzo di acquisto di immobile e non al valore dell'immobile, come per legge; 3) la infondatezza della tesi di nullità del mutuo, che, in via subordinata, andrà convertito ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario; 4) la determinatezza del tasso di interesse, con conseguente irrilevanza della consegna di un piano di ammortamento, nonché la infondatezza della censura al metodo di ammortamento alla francese; 5) la indeterminatezza delle domande inerenti la usurarietà del contratto (con conseguente nullità delle stesse); 6) la mancata produzione di un contratto di polizza, essendo unicamente previsto in contratto che: *"le spese di assicurazione degli immobili contro i danni per l'incendio sono pagate direttamente dal mutuatario"*; 7) che gli interessi di mora non vanno sommati ai corrispettivi ai fini dell'usura; 8) che gli interessi di mora non sono soggetti alla verifica di usurarietà e che comunque la Cassazione a sezioni unite ha chiarito che il tasso soglia degli interessi moratori non può essere rappresentato dal tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi; 9) la infondatezza delle eccezioni in punto estinzione anticipata, ove è stato pattuito, in sede di rinegoziazione, che nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo la parte mutuataria non è tenuta a corrispondere alla Banca alcun compenso, mentre nessun altro onere può essere addebitato a detto titolo; 10) che la commissione di estinzione di anticipata non è computabile ai fini della verifica di non usurarietà (cass. N. 735/2022); 11) la indeterminatezza della eccezione di difformità tra TAEG e Isc, peraltro infondata.

La causa è stata istruita in via documentale ed è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe

2. Titolo della pretesa

Il titolo della pretesa è costituito da un contratto di mutuo a ministero notaio dott. Chizzini n. XXX di rep e n. XXX di racc., stipulato in data 25/11/2005, avente per oggetto la erogazione della somma di euro 117.000,00, garantito da ipoteca (doc. 2 di parte convenuta) nonché da atto di rinegoziazione del predetto contratto in data 15/12/2025 (doc. 3 di parte convenuta).

3. Sulla violazione del limite di finanziabilità

E' infondata l'eccezione di nullità per superamento del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario, in violazione della previsione di cui all'art. 38 TUB e della delibera applicativa CICR del 22 aprile 1995, in forza della quale (tra l'altro) "*L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi*".

Parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di mutuo fondiario atteso che, tenuto conto della percentuale dell'80% del prezzo di alienazione del bene come si evince dalla fattura di vendita (per € 84.000,00), la somma che poteva essere mutuata era di € 67.000,00. A fronte delle eccezioni di parte convenuta, parte attrice ha dedotto che la fideiussione conferita da persona fisica (come avvenuto nel preente caso) non avrebbe consentito di derogare al disposto dell'art. 38 TUB e di estendere il finanziamento a un importo pari al 100% del valore dell'immobile e che, avendo riguardo alla perizia di stima (per € 125.000,00), comunque il limite di finanziabilità sarebbe di € 100.000,00.

L'infondatezza della tesi della nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità è stata affermata con pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite¹.

Il Giudice di legittimità, dopo aver ripercorso i contrastanti orientamenti sul tema del superamento del limite di finanziabilità nel mutuo fondiario², ha evidenziato che, essendo pacifica l'esclusione di una ipotesi di nullità testuale, risulta invece controversa la possibilità di qualificare in termini di

¹ Cass., sez.un. Sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022.

² Ovvero un primo che, escludendo la nullità per violazione di norma imperativa, prevedeva una eventuale responsabilità risarcitoria, il secondo che predicava invece la nullità del contratto di mutuo fondiario, con possibilità di conversione in contratto diverso e il terzo che sosteneva l'esclusione di nullità e la riqualificazione in termini di mutuo ipotecario ordinario.

nullità virtuale il contratto viziato per superamento del limite del finanziamento.

La Corte ha proseguito esaminando in dettaglio le ragioni per le quali vada esclusa la natura imperativa della previsione di cui all'art. 38 TUB (peraltro in assenza di specifici indici normativi in tal senso e di una disciplina relativa ai criteri di stima e al momento rilevante per effettuare detta stima) nonché la configurabilità di una cd. nullità di protezione ovvero di un cd. mutuo di scopo, precisando che, anche ove si ipotizzasse la natura imperativa della disposizione in esame, non ogni violazione di norma imperativa comporta nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con l'interesse perseguito dalla norma imperativa (circostanza che non ricorrerebbe nel presente caso, comportando al contrario la declaratoria di nullità la lesione del valore della stabilità patrimoniale, tutelato dalla previsione di cui al TUB).

Dopo aver precisato di aderire all'orientamento per il quale il finanziamento fondiario realizza una fattispecie in cui convergono due distinti negozi collegati tra loro, ovvero quello di concessione del credito e quello di costituzione di ipoteca di primo grado, la Corte ha ricordato come l'istituto del mutuo fondiario abbia resistito al vaglio di costituzionalità (C.cost. 175/2004), sicché i privilegi concessi al creditore fondiario vanno ricondotti a una scelta di politica economica.

Tutto ciò premesso, la Corte ha escluso che il mutuo fondiario, ove sia superato il limite di finanziabilità, possa essere riqualificato in mutuo ordinario, secondo un modello contrattuale non voluto dalle parti, seppure appartenente allo stesso *genus* contrattuale, posto che, se le parti qualificano un contratto in un certo modo, sussistendone le caratteristiche identificative e col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice non può disattendere la qualificazione in favore di una (parzialmente) diversa qualificazione, a meno che la stessa qualificazione non sia stata contestata in giudizio (e quindi rimessa al giudice) o ricorrano le condizioni di conversione del contratto (col presupposto che sia censurata la validità), ma ciò presuppone che ne sia fondatamente contestata la validità e non è questo il caso, essendo stata esclusa la nullità del mutuo fondiario stipulato dai contraenti, in relazione al superamento del limite di finanziabilità.

Ciò perché la riqualificazione d'ufficio del contratto in mutuo ordinario si risolverebbe in una impropria manipolazione o correzione del regolamento di interessi validamente convenuto tra le parti, al fine di privarlo in concreto dei relativi effetti legali.

Nel presente giudizio non è stata contestata la qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario, di cui peraltro il negozio ha le caratteristiche sostanziali, sicchè alcuna riqualificazione è consentita; al pari, esclusa la fondatezza della eccezione di nullità per le condivisibili ragioni espresse dalla corte di Cassazione, neppure residua spazio per conversione del contratto in altro tipo di cui contenga i requisiti di forma e sostanza.

Sulla base del condivisibile *dictum* di legittimità, sopra ricostruito, deve pertanto escludersi che anche un eventuale superamento del limite di finanziabilità comporti tanto la nullità del negozio quanto la possibilità di una riqualificazione dello stesso.

Risultano così assorbite le questioni sollevate in punto stima dei beni ipotecati e validità della garanzia personale ai fini dell'art. 38 Tub, ai fini del rispetto della previsione del limite di finanziabilità, così come quelle sollevate solo in memoria di replica in merito a un presunto superamento "del 100% del limite di finanziabilità", genericamente formulate e comunque prive di sostegno probatorio, ove la fattura di vendita in atti (peraltro recante la indicazione di "saldo") è stata pure tempestivamente contestata da controparte quanto a riferibilità al contratto di cui è causa.

4. Sul piano di ammortamento alla francese e sulla determinazione degli interessi

Parte attrice ha quindi censurato la indeterminatezza del tasso di interesse pattuito nel contratto, con specifico riferimento alla omessa consegna di un piano di ammortamento, nonché la illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con conseguente violazione del dovere di cui all'art. 1337 c.c.

Quanto al primo profilo, si legge nel contratto di mutuo dedotto in lite che:

4. Le parti convengono: -----

a) che il tasso d'interesse sia stabilito nella misura iniziale pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo del **3,800%** (tre virgola ottocento per cento). Tale tasso sarà preso a base per il calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma, o comunque dal novantesimo giorno da oggi. Per ogni successivo mese, nell'ambito di ciascun semestre solare, si applicherà il tasso di interesse mensile risultante dalla somma dei seguenti addendi: -----

- una quota fissa pari ad 1/12 (un dodicesimo) di punti 1,500 (uno virgola cinquecento) annui quale margine di intermediazione della Banca; -----

- una quota variabile costituita dal tasso mensile pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell'ACI (Financial Markets Association) sul circuito Dow Jones Telerate attualmente alla pagina 248 il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione (data = valuta), e pubblicato di norma da "Il Sole 24 Ore". -----

Detto tasso EURIBOR sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 360, arrotondato allo 0,01 superiore e moltiplicato per 2. Se il tasso EURIBOR non fosse disponibile il giorno previsto, verrà utilizzata la rilevazione del terz'ultimo o, in subordine, del penultimo giorno lavorativo. In caso di indisponibilità del tasso EURIBOR si farà riferimento al tasso di rendimento annuo, al lordo delle ritenute fiscali, dei Buoni del Tesoro semestrali, così come comunicato dalla Banca d'Italia e relativo

all'ultima asta tenutasi immediatamente precedente la data di mancata rilevazione del parametro. -----

In relazione alla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003: -----

- l'ultimo valore disponibile dell'"Euribor" (su base 360) pubblicato da "Il Sole 24 Ore" è pari al 2,574%; -----

- l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) è pari al 4,13% ed è stato calcolato sulla base del valore dell'Euribor come sopra rilevato, determinato e riferito al semestre di stipulazione del presente contratto e tenendo conto delle spese di istruttoria e di perizia. -----

b) che gli interessi come sopra determinati decorrano dal giorno dello svincolo della somma o comunque dal novantesimo giorno da oggi. -----

c) che la restituzione del capitale mutuato avvenga mediante il pagamento di rate mensili di uguale importo per l'intera durata del mutuo, salvo quanto in appresso specificato. Ogni mensilità sarà comprensiva di una quota di interessi, da calcolarsi applicando al capitale residuo del periodo immediatamente precedente il tasso come sopra determinato, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'ammontare della mensilità costante e quello della quota di interesse. L'ammontare della mensilità costante è determinato sulla base del tasso a regime oggi vigente e con riferimento ad una durata dell'ammortamento in anni 25. Pertanto in funzione della variabilità della misura del tasso di interesse e della diversa incidenza delle quote di capitale, la durata effettiva dell'ammortamento del mutuo potrà variare da un minimo di anni 5 (cinque) ad un massimo di anni 35 (trentacinque). In caso di variazione del tasso di interesse, tale da impedire che l'ammortamento del mutuo avvenga entro i limiti di durata

predetti, l'ammontare della mensilità costante sarà rideterminato dalla Banca in modo che l'ammortamento del mutuo abbia a compiersi entro i predetti limiti di durata. -----

Conseguentemente il mutuatario si obbliga per sè, successori ed aventi causa con vincolo solidale e indivisibile: -----

a) al pagamento degli interessi eventualmente maturati dal giorno del rilascio della somma sino all'ultimo giorno del mese in cui avviene il rilascio, nella misura iniziale sopra indicata; -----

b) al pagamento ininterrotto, a partire dal mese successivo, di mensilità posticipate determinate e convenute in euro 595,00 (cinquecentonovantacinque) fatta salva la loro rideterminazione in base a quanto previsto in precedenza, fino alla completa estinzione del capitale erogato con il presente atto, così come previsto dal patto 2 del capitolato. --

5. Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico del mutuatario ed a favore della Banca. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. -----

Il tasso di mora, attualmente nella misura del 5,700% (cinque virgola settecento) nominale annuo, sarà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre) aumentando del 50%, e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n.108/96 per la categoria di operazioni qualificate come "mutui con garanzia a tasso variabile". Ove per qualsiasi motivo i sopracitati tassi

non fossero pubblicati, o fossero pubblicati in ritardo, il tasso di mora sarà
stabilito nella stessa misura prevista nell'ultima pubblicazione disponibile. -
6. Ai fini del Titolo VI° "Trasparenza delle Condizioni Contrattuali" cap.I°
del T.U., articoli 115 e seguenti, sono a carico del mutuatario le spese per
l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione
dell'ipoteca. Sono dovute alla Banca: per compenso d'istruttoria euro zero;
per l'eventuale ripartizione del mutuo in quote e relativo frazionamento non
contestuale euro 52,00 per lotto; per ogni svincolo d'ipoteca euro 51,64;
per l'assenso alla cancellazione ipotecaria euro 77,46; per ogni
comunicazione al mutuatario la somma indicata negli appositi fogli
informativi, attualmente euro 1,54. -----
Le spese di assicurazione degli immobili contro i danni per l'incendio sono
pagate in via diretta dal mutuatario. Per la richiesta di servizi eventuali nel
corso dell'ammortamento del mutuo, saranno applicate le tariffe vigenti
tempo per tempo e pubblicate nei fogli informativi a disposizione dei clienti.
A norma del 5° comma dell'art.117 del T.U., il mutuatario approva
specificatamente che nel periodo di ammortamento del mutuo possono
variare, in senso ad esso mutuatario sfavorevole, il tasso di interesse ed il
tasso di mora, nel rispetto dei parametri contrattualmente previsti, nonché
ogni altra spesa indicata in questo articolo. Le eventuali variazioni saranno
rese note nei modi previsti dal citato T.U. Il mutuatario, per effetto
dell'art.117, 1° comma del T.U., prende atto che gli sarà fornita, a cura del
Notaio rogante, copia autentica di questo contratto completo degli estremi
di registrazione e della relativa iscrizione ipotecaria. -----
7. A garanzia della restituzione del capitale concesso a mutuo di euro

Il tasso di interesse (variabile) risulta determinato nelle modalità di individuazione, con la precisazione che risulta calcolata anche la rata dovuta al momento di conclusione del negozio;

parimenti determinato risulta il tasso di mora.

Tali conclusioni valgono anche con riguardo all'atto di rinegoziazione (invero prodotto dalla sola convenuta) ove si legge:

2. La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare il Debito Residuo con le seguenti modalità, valide a far tempo da domani.

- a) La durata complessiva del mutuo viene variata da mesi 268 in mesi 328.
- b) La periodicità delle rate viene confermata in mensile.
- c) La restituzione del Debito Residuo avverrà in n. 208 rate mensili posticipate fisse e costanti, comprensive di una quota di capitale ed una quota d'interessi, al tasso fisso di cui al successivo art. 3, ciascuna pari a Euro 584,11 (cinquecentootantaquattro/11), tranne la prima che sarà pari a Euro 458,01 (quattrocentocinquantotto/01). La prima rata scadrà il 30/12/2015 e l'ultima il 31/03/2033.

3. Il tasso degli interessi viene variato in misura fissa nel 0,341% mensile pari al 4,10% nominale annuo.

Gli interessi, per il periodo di ammortamento del mutuo, saranno calcolati in base ai giorni dell'anno commerciale e con divisore fisso 36.000.

* * * * *

4. A far tempo da domani, ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea (attualmente pari al 0,30% annuo) e pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 (zero uno) ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 punti percentuali annui.

Qualora il tasso di cui sopra non venisse più determinato, l'interesse di mora sarà corrisposto nella misura pari al tasso di interesse applicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti a sei mesi (base 360) - denominato EURIBOR- calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation (EBF) e rilevato dalla stessa EBF il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno, maggiorato di 2,75 (due/75) punti percentuali annui, e da applicare, rispettivamente, al primo e al secondo semestre solare di ogni anno.

Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo. Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer).

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 36.500 su base annua.

Risulta parimenti determinato il tasso indicato nell'atto di rinegoziazione, ove lo stesso è stato

indicato in misura fissa; anche le modalità di calcolo del tasso di mora sono dettagliatamente esplicitate.

Va pertanto richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale, già espresso anche dall'intestato Tribunale, per il quale il piano di ammortamento non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, ove nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi, tanto più in un contratto – come era il presente – stipulato in origine a tasso variabile, ove pertanto il piano di ammortamento non può che essere costruito ipotizzando che i valori della stipula rimangano fissi per la durata del rapporto (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12922 del 2020, per la quale va escluso che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo).

Parimenti infondata è la censura mossa alla modalità di costruzione del piano di ammortamento, cd. alla francese.

Pur essendo noto che la questione è stata rimessa al vaglio della Corte di cassazione a sezioni unite, nel presente giudizio è sufficiente rilevare come le censure rivolte al predetto piano di ammortamento risultino del tutto generico e avulse dalla fattispecie concreta oggetto di analisi.

Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, l'onere di allegazione si può considerare assolto ove la parte provveda ad una esposizione adeguatamente esaustiva e specifica della vicenda storica, al fine di consentire a controparte di svolgere la propria difesa nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. nonché di tempestivamente sollevare le eccezioni al fine di evitare la decadenza. In tal senso si è affermato che *“l'onere di allegazione non può dirsi assolto quando i fatti relativi siano indicati solo genericamente”*³.

Solo per completezza, dunque, e in via incidentale, deve osservarsi che in linea generale, nella prassi si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamento: piano all'italiana (ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente, si riduce man mano), piano alla francese (ogni rata è costante ed è composta da una quota capitale e da una quota interessi variabile), piano alla tedesca

³ Cass., sez. I, 9/6/2000 n. 7878 precisa appunto che “l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare”

(strutturato come l'ammortamento alla francese ma con pagamento di interessi anticipati). A rigore per piano di ammortamento a rata costante dovrebbe intendersi solo quello che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi che ricorre ove il tasso sia fisso, tuttavia viene fatta applicazione dello strumento anche con riguardo ai mutui a tasso variabile, ove viene simulato un piano di ammortamento ipotizzando il tasso al momento della conclusione del contratto come se dovesse rimanere fisso. Come chiarito da attenta dottrina, nel sistema alla francese *“il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. Omissis Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa”*.

In altri termini, dunque, il sistema di ammortamento alla francese risulta in sé neutro rispetto alla applicazione di interessi anatocistici, potendo dipendere l'effetto anatocistico da concrete e particolari modalità di calcolo degli interessi sulla singola rata (che è onere della parte che se ne lamenta specificamente allegare, in modo da consentire un controllo, eventualmente mediante c.t.u. contabile).

Tale affermazione risulta peraltro in linea con il prevalente orientamento che si è formato nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, sul punto, dal quale la scrivente non ritiene di discostarsi, per quanto sopra osservato: cfr. in particolare Tribunale Torino 17 settembre 2014 che ha precisato *“La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto*

alla quota interessi; 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione”. Il conteggio degli interessi risponde quindi alla regola dell’interesse semplice, nella misura in cui la quota compresa in ogni rata è pari al prodotto tra il debito residuo ad una determinata data e il tasso di interesse frazionato secondo la ripartizione temporale prevista per la restituzione del capitale (se mensile, il tasso per ogni rata sarà 1/12 di quello pattuito su base annua)⁴.

La circostanza che per la determinazione della rata periodica venga utilizzata la formula di capitalizzazione composta non comporta l’illegittimità denunciata, in assenza di ulteriori deduzioni, atteso che tale formula, come già evidenziato, viene applicata al solo capitale residuo⁵.

Come pure osservato, infatti, *“Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”*⁶

⁴ Trib Milano, sentenza n. 6505 del 8/6/2017.

⁵ In tal senso cfr. Trib. Padova, sentenza n. 2089 del 3/12/2019.

⁶ C. App. Torino, 21/5/2020 n. 544.

In altre parole, dunque, l'ammortamento alla francese altro non è che un metodo di restituzione i cui elementi sono dati dal capitale dato in prestito, dal tasso di interesse fissato per periodo di pagamento nonché dal numero delle rate e che consente di pianificare, in base alla periodicità di restituzione stabilita, la restituzione del capitale mutuato e degli interessi pattuiti con un piano di pagamento a rata costante, di talché, al termine del periodo stabilito di ammortamento, il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale sia per interessi, senza che comporti (in assenza di ulteriori elementi) un fenomeno di anatocismo vietato (cfr. Cass. civ., sez. trib., 2 ottobre 2023, n. 27823, in materia tributaria, e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13888 del 2023).

5. Sulla eccezione di usurarietà del contratto

Parimenti infondate sono le eccezioni mosse in relazione ad una pretesa usurarietà originaria del contratto.

In via già di per sé assorbente, trattasi di censure del tutto genericamente formulate, in assenza di indicazione di quale sarebbe stato lo sfioramento rispetto al tasso soglia.

La Corte di Cassazione, esaminando la questione relativa alla necessità di produzione dei DM di rilevazione della soglia ai fini della usura, ha chiarito che: *“La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998-01)). La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). 4.4. In definitiva, la giurisprudenza non esonera*

l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta.”

7

Al contempo, poi, premesso che ai fini della verifica di usurarietà del tasso il riferimento non è il TAEG bensì il TEG, la tesi sostenuta da parte attrice secondo la quale andrebbero sommati il tasso corrispettivo con quello di mora non può essere condivisa, per le ragioni che seguono.

Parte attrice sostiene infatti che: “il TAEG così determinato, considerando le spese iniziali ed i costi in generale connessi al credito risulta superiore al tasso soglia usura” senza invero nulla specificare; afferma poi che: “il tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia ed applicato nel periodo 01/10/2005 – 31/12/2005 (doc n. 4) per le operazioni classificate come “Mutui con Garanzia Reale a tasso variabile sarebbe fissato al 3,82 %”.

Diversamente da quanto afferma parte attrice, il DM trimestrale non indica il tasso soglia, bensì i tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (i teg), ai quali, secondo il criterio applicabile *ratione temporis*, andava quindi applicato l'aumento del 50%, sicché il tasso soglia per il periodo di riferimento è pari a 5,73%, e quindi non ci sono indici per ritenere fondata la tesi di usurarietà originaria del tasso di interesse corrispettivo.

Quanto agli interessi di mora, poi, la pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 19597 del 18 settembre 2020, dopo aver chiarito che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina riguardano anche l'interesse di mora, (tesi peraltro già sostenuta da questa sezione di Tribunale e dalla scrivente), consente di confermare anche quanto già sostenuto in ordine alla necessità di tenere distinti, sia in relazione alle modalità di verifica del tasso sia in relazione agli effetti di una eventuale usurarietà degli uni o degli altri, gli interessi corrispettivi rispetto a quelli di mora che non devono, per loro natura e ove legittimi, “sostituirsi” a quelli corrispettivi, bensì devono applicarsi unitamente ai primi, in quanto diretti a proteggere il mutuante dal rischio di dover attivare strumenti di tutela per il credito insoddisfatto, non necessariamente efficaci peraltro.

Nei contratti di mutuo, in ossequio alla delibera CICR 9/2/2000⁸, è di norma previsto che sulla rata (comprensiva di una quota per capitale e di una quota per interessi corrispettivi), nella ipotesi di

⁷ Cassazione civile, sez. III, 13/05/2020, (ud. 28/01/2020, dep.13/05/2020), n. 8883.

⁸ Quantomeno sino alla entrata in vigore della modifica dell'art. 120 TUB, in data 1/1/2014.

mancato pagamento alla scadenza, maturino gli interessi di mora dalla scadenza della singola rata sino al saldo (interessi sui quali la richiamata delibera vietava la capitalizzazione). Ne discende che già di per sé la concreta operatività della applicazione del tasso di interesse priva di fondamento l'idea di una sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e di mora, ove si osservi che, rispetto al medesimo capitale, non vi è contestualità nell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora e che al contempo differente è la base di calcolo dei due tassi: ove infatti una rata sia scaduta, nella fase cd di incaglio, matureranno gli interessi di mora calcolati sulla stessa rata scaduta mentre sul solo capitale a scadere (nell'ipotesi in cui la banca non abbia esercitato il proprio diritto di recesso) saranno conteggiati gli interessi corrispettivi; qualora poi la banca receda dal contratto, gli interessi di mora saranno calcolati sulle rate già scadute e sul solo capitale a scadere, sicché neppure in tal caso vi è invero una contestuale applicazione sulle stesse somme di interessi di mora e corrispettivi. Ne consegue che sommando i due tassi, si andrebbe a comparare una entità calcolata sul capitale residuo (tasso corrispettivo) con un'altra quantificata sulla intera rata, con conseguente erroneità della operazione, sotto il profilo logico e matematico.⁹

Sotto altro profilo, poi, non può ignorarsi che la pattuizione dell'interesse di mora è autonoma e peculiare e ha la funzione di sanzionare il ritardo nell'adempimento: lo stesso patto opera infatti solo qualora una parte sia stata inadempiente e quindi ha una funzione ulteriore rispetto a quella di mera erogazione del credito: in tal senso già Cass., n. 26286 del 17/10/2019 chiariva appunto che la nozione di cumulo tra interessi corrispettivi e di mora – nei rapporti bancari – può essere intesa in due diverse accezioni: la prima – impropria – discendente dalla modalità di redazione dei contratti bancari e la seconda riguardante le ipotesi in cui – nella fase c.d. di incaglio – il cliente è tenuto a pagare una rata maggiorata di interessi di mora: *“da ciò la “sensazione” che ci sarebbero interessi corrispettivi uniti a quelli di mora ma in realtà, come spiega l’art. 1224, non vi è alcun cumulo perché il debitore moroso sta pagando solo interessi di mora: è dunque un falso problema”*.

In questo senso nella pronuncia di legittimità a sezioni unite sopra richiamata si legge: *“la Corte UE ha altresì chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie,*

⁹ In questo senso cfr. Trib Milano, sentenza n. 6505 del 8/6/2017, che ha evidenziato come la sommatoria tra i due tassi conduca a un risultato privo di significato, che non esprime alcunchè.

dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla "soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto" (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto "gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa" (punto 76) e ove "la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata" (punto 77). Con la conseguenza definitiva che "il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, nè rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi" (punto 78)."

Sotto altro profilo, poi, alcuna specifica allegazione è stata svolta in ordine agli interessi di mora effettivamente versati e pretesi dall'istituto di credito, voce che, una volta verificatosi l'inadempimento, risulta rilevante secondo la pronuncia della Cassazione a sezioni unite richiamata, in ottica di verifica di un effettivo interesse ad agire.

In tal senso si è ribadito che: "Se e quando si determina l'inadempimento, è destinato a rilevare soltanto il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore; e la sentenza di accertamento della nullità del tasso usurario già ottenuta sarà applicabile se quel tasso sia effettivamente utilizzato dal finanziatore".¹⁰

Senza contare, infine, che in relazione al tasso di interesse moratorio, la soglia andrebbe aumentata di 2,1 punti percentuali, conformemente a quanto già osservato dall'organo di vigilanza, ovvero che "per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo

¹⁰ Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 145 del 2023.

della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)." In questo modo, dunque, il tasso di mora va parametrato rispetto ad un tasso medio maggiorato di 2,1 punti, così individuando una cd "mora soglia". A conferma della condivisibilità di tale soluzione, va osservato che questa rilevazione è stata aggiornata a partire dal decreto min. tassi usura 21 dicembre 2017, nel quale sono stati indicati i tassi medi di mora in relazione ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, ai leasing e agli altri prestiti, sulla base di una rilevazione condotta nel corso del 2017 (e pertanto inapplicabile al presente rapporto) e che la Corte di cassazione a sezioni unite nella pronuncia sopra riportata ha espressamente richiamato detta maggiorazione.

L'eccezione di usurarietà originaria non trova quindi adeguato riscontro nelle allegazioni di parte attrice.

Del tutto generico è poi il riferimento ad un contratto di assicurazione, che non risulta nemmeno prodotto ed evincibile dal contratto di mutuo, ove si legge, nel capitolato allegato:

9. Assicurazione dell'immobile.

Il mutuatario si obbliga ad assicurare e mantenere assicurati per congruo valore contro i danni dell'incendio i fabbricati gravati dall'ipoteca, presso una delle Compagnie convenzionate con la Banca. Le polizze dovranno essere vincolate a favore di "BANCA" e depositate presso la medesima per tutta la durata dell'operazione. Qualora il mutuatario non provveda a quanto sopra ed in particolare al puntuale pagamento dei premi di assicurazione od al rinnovo del contratto, la Banca potrà provvedere direttamente con diritto di rivalsa delle spese; in tal caso la Banca avrà anche la facoltà di stipulare con una delle Compagnie convenzionate il contratto di assicurazione a proprio nome, sempre con diritto di rivalsa delle spese.

In caso di sinistro il mutuatario si obbliga a ripristinare senza indugio i fabbricati. Le indennità di eventuali sinistri si intendono cedute "pro-solvendo" dal mutuatario alla Banca la quale, con le cautele che riterrà opportuno adottare, potrà autorizzare la Compagnia assicuratrice a versarle in tutto od in parte ai debitori allo scopo di riparare i danni.

Anche a fronte della contestazione di controparte, l'attore nulla ha prodotto o precisato in merito.

Parimenti infondato, infine, è il richiamo alla commissione di estinzione anticipata.

Parte attrice si è limitata ad affermare che: *“ipotizzando che il contraente decida di concludere il contratto di mutuo anticipatamente, come il contratto gli dà facoltà, risulterebbe a suo carico un TAEG a fortiori usurario. Ciò in quanto il contratto di mutuo stipulato – è di per se già usurario ab origine – in forza della pattuizione degli interessi di mora e corrispettivi così come pattuiti. Nel caso dell'estinzione anticipata invece andrebbero ad aggiungersi ulteriori interessi che determinerebbero un TAEG superiore (a maggior ragione) al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto afferenti il periodo 01/10/2005 – 31/12/2005 (doc n. 4) per le operazioni classificate come “Mutui con Garanzia Reale a tasso variabile “ fissato al 3,82 % ed ampiamente superato”.*

Premesso, che come osservato sopra, il tasso soglia per il periodo di riferimento non è quello indicato dall'attore (trattandosi invero di TEG), difetta *in toto* alcuna indicazione di quale sarebbe lo sfioramento di detto tasso idoneo a determinare usura.

Inoltre, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, già espresso dall'intestato Tribunale, non può ritenersi che la commissione di estinzione anticipata vada considerata ai fini del calcolo del TEG, posto che si tratta di costo non collegato alla erogazione del credito, nella misura in cui lo stesso alla data di stipula del negozio non rientra tra le somme oggetto di rimborso e al contempo dipende da eventi patologici rispetto alla vita del contratto e pertanto incerti ed eventuali, sicché una loro inclusione nel calcolo comporterebbe la violazione del principio di simmetria enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevazione dei tassi usurari, come sopra richiamato.¹¹

Senza contare, in via del tutto incidentale, che nell'atto di rinegoziazione si legge espressamente che *“nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, la parte mutuataria non è tenuta a corrispondere alla banca alcun compenso. Nessun altro onere può essere addebitato a detto titolo”.*

6. Sulla difformità tra ISC pubblicizzato e TAEG effettivo

Risulta infine pure infondata l'eccezione di nullità del contratto per indicazione di un i.s.c. diverso

¹¹ Ex multis Corte di appello di Bari, n. 2267 del 24/11/2020.

da quello effettivamente applicato.

Anche sotto tale profilo parte attrice si è limitata ad affermare che sussiste difformità tra ISC pubblicizzato e TAEG rilevato nella misura in cui il TAEG rilevato in contratto risulta superiore all'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) pubblicizzato in contratto, detto anche TAEG, del 4,13%, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 117 del TUB, comma 6 e alla disciplina sulla trasparenza delle condizioni di cui alla Delibera CICR n. 286 del 04/03/2003, art. 9 comma 2.

Detta eccezione risulta in via assorbente troppo genericamente formulata per poter cogliere una effettiva censura al contratto di cui è causa.

Ma anche prescindendo da tali (già assorbenti) profili, va comunque esclusa la sostenuta nullità derivante da una eventuale (e non provata) disparità tra l'indicatore contenuto nel titolo e quello effettivamente applicato, ove risulti (come nel presente caso) che il tasso debitore sia stato espressamente e dettagliatamente indicato, per i motivi che seguono.

La disciplina di riferimento è contenuta rispettivamente negli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti¹², nonché nell'art. 122 TUB in relazione al credito al consumo, come originariamente formulato (con notevoli esclusioni). Solo a fronte della delibera CICR del 4 marzo 2003, n. 283, è stato introdotto un parametro analogo al TAEG, denominato ISC, per le operazioni e i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca di Italia. Seguì quindi la Circolare della B.I. in data 25.7.2003 con la quale è stato aggiunto alle Istruzioni di Vigilanza il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari", all'interno del quale il par. 9 della II Sezione, rubricato "Indicatore sintetico di costo", impone che "il contratto e il documento di sintesi" contengano l'ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB nella sua formulazione all'epoca per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Con la circolare della Banca di Italia 29/7/2009 è stata prevista (al paragrafo 8 della II sezione) la estensione della disciplina dell'ISC ai contratti di conto corrente destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio.

¹² E l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR.

Secondo condivisibile orientamento, fatto proprio anche da questo Tribunale¹³, ove si è sottolineato che se anche l'ISC fosse sbagliato si applicherà comunque il tasso previsto nel contratto, «*l'omessa (o erronea) specificazione nel contratto dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto*», atteso che trattasi di mero indicatore, mentre l'art. 117/6 TUB si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni" e quindi non si applica alla omessa specificazione dell'ISC (o TAEG)¹⁴. Al contempo nell'ordinamento vigente non è prevista una ipotesi di invalidità per la fattispecie in esame, come invece prevista dall'art. 125 bis comma 6 del TUB (di introduzione successiva alla stipula del contratto di cui è causa, peraltro). Pertanto, seguendo il canone ermeneutico "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", deriva che, in assenza di specifica previsione, non può trarsi una volontà legislativa nel senso voluto da parte opponente.¹⁵ L'ISC non può essere ritenuto "regola di validità", integrando piuttosto "regola di comportamento", comportante una eventuale obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale¹⁶. Tale conclusione è avvalorata anche dalla disciplina della Banca di Italia del 2003 sopra richiamata, ove l'ISC è regolato nell'ambito della "II Sezione", dedicata, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione precontrattuale", e non nella Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti", e pure da quella del 2009 ove l'indicazione del T.A.E.G./I.S.C. è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto¹⁷. La violazione dell'obbligo informativo in parola non è dunque idonea a determinare invalidità del contratto di mutuo (o della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi eventualmente, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori¹⁸. Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, è stato ribadito (cfr. ex multis Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699, Tribunale Verona sez. III, 08/02/2021) e va riconfermato.

¹³ Trib. Mantova, sentenza n. 735 del 18/7/17 est. Dott. Marco Benatti.

¹⁴ Così già Tribunale di Torino, sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.55; Tribunale Roma sez. XVII, 02/03/2020, n.4570.

¹⁵ Così già Tribunale di Torino, sez. I, 14/11/2018, n. 5233 Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.559; Tribunale Cosenza sez. II, 15/04/2019, n.797; Tribunale Roma sez. XVII, 02/03/2020, n.4570.

¹⁶ Così già Trib. Bologna, Sez. III, 08/02/2018, n. 20123; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183; Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.559; Tribunale Siena, 22/05/2019, n.554; Tribunale Parma sez. II, 22/03/2019, n.486.

¹⁷ Così già Tribunale Siena, 22/05/2019, n.554; Tribunale Parma sez. II, 22/03/2019, n.486; Tribunale Siena, 15/03/2019, n.294.

¹⁸ Così già Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017, Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.559; Tribunale Roma sez. XVII, 03/01/2020, n.43.

Ciò pertanto, come anticipato, non significa che una eventuale difformità rimanga priva di sanzione, attesa la natura imperativa della norma: oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste dall'art. 144 TUB, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione a sezioni unite n. 26724 del 19.12.2007 essa andrà piuttosto ricondotta, ove ne sussistano i presupposti, nell'ambito della responsabilità per inadempimento, che può condurre eventualmente al relativo risarcimento, solo ove il correntista fornisca allegazione e prova specifiche di un pregiudizio effettivamente occorso da tale erronea indicazione, del nesso di causalità rispetto alla condotta dell'istituto.

Nel presente giudizio l'attore non ha in alcun modo allegato (e poi neanche provato) lo specifico pregiudizio che sarebbe occorso da tale erronea indicazione, in che misura esso sarebbe derivato a fronte della condotta dell'istituto, per quali ragioni non avrebbe stipulato il contratto in esame conoscendo l'ISC effettivo, verso quale forma di finanziamento si sarebbe orientata, e via dicendo, sicchè anche sotto tale profilo l'eccezione non può essere accolta.

Va così confermato il giudizio già reso in merito alla inammissibilità della CTU richiesta da parte attrice, nonché dell'ordine di esibizione, in quanto superflui per la decisione, per le ragioni indicate nei capitoli che precedono.

7. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come segue, in applicazione del dm 55/14 e ss. modifiche, avuto riguardo alla assenza di attività istruttoria in senso stretto: Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 Compenso tabellare € 5.261,00.

La totale infondatezza della pretesa azionata da parte attrice giustifica la condanna ex art. 96/3 c.p.c., peraltro richiesta da parte convenuta, che prevede che *"In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"*.

Ritiene la scrivente, in conformità all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, che la disposizione non richieda la prova dell'elemento oggettivo del danno subito dal convenuto, previsto negli altri commi dell'articolo.

Nel presente giudizio, proprio tenuto conto di quanto osservato in motivazione, parte convenuta è

stata costretta a contrastare un'iniziativa pretestuosa e ingiustificata, tenuto conto della assenza di alcun riferimento specifico al contratto di cui è causa, della formulazione di eccezioni generiche e fondate su meri rinvii a pronunce giurisprudenziali non conferenti, al richiamo a circostanze di fatto (ad es. la esecuzione forzata e la vendita del bene ipotecato) non esistenti al momento della deduzione.

Deve pertanto quantomeno riconoscersi la colpa grave di parte attrice, sicché ricorrono i presupposti per l'applicazione della richiamata previsione.

Considerati la gravità della condotta di parte attrice e l'oggetto della controversia, nonché il fatto che la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la quantificazione anche in un multiplo del compenso liquidato¹⁹, pare equo alla scrivente quantificare nel presente caso la somma in un importo pari a ½ di quello liquidato a titolo di compenso professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede::

1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna MUTUATARIA alla rifusione delle spese di lite in favore di BANCA , che liquida in € 5.261,00 per compenso professionale, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento della somma di 2.630,50 ex art. 96 c.p.c.

Mantova, 13 febbraio 2024

Il Giudice

dott.ssa Francesca Arrigoni

¹⁹ Cass. sez. 6, ord. n. 21570 del 30/11/12; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020.